

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Recaro Holding GmbH, ex Recaro Beteiligungs-GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: avv. J. Weiser)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 maggio 2012 (pratica R 482/2011-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Recaro Beteiligungs-GmbH e la Rudolf Leiner GmbH.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rudolf Leiner GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 287 del 22.9.2012.

### Ricorso proposto l'8 agosto 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)

(Causa T-414/13)

(2013/C 304/34)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: avv. A. Wenninger-Lenz)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Kenzo (Parigi, Francia)

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 maggio 2013 emessa nel procedimento R 333/2012-2;
- condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* il ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo KENZO ESTATE per prodotti della classe 33 — Registrazione internazionale n. 953373

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo comunitario registrato n. 720 706 KENZO per prodotti delle classi 3, 18 e 25

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso ed annullamento della decisione impugnata

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 78, pag. 1.

### Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione

(Causa T-419/13)

(2013/C 304/35)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras, A. Valiente Martin, C. Maldonado Márquez, abogados)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 18 giugno 2013, impugnata;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento;
- chiedere inoltre alla Commissione, con misura di organizzazione del procedimento, di fornire al Tribunale i documenti ai quali ha negato l'accesso, affinché quest'ultimo possa esaminarli e verificare l'esattezza di quanto affermato nel presente ricorso.

### Motivi e principali argomenti

Nel febbraio 2013 la Unión de Almacenistas de Hierro de España (UAHE) ha chiesto di accedere a taluni documenti in possesso della Commissione europea in base al meccanismo di cooperazione con le autorità nazionali previsto all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1). Concretamente la ricorrente chiedeva di poter accedere a tutti i documenti e le comunicazioni scambiati tra la Direzione generale della concorrenza della Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (Commissione nazionale per la concorrenza) relativi ai procedimenti sanzionatori S-106/08, Almanaces de Hierro, e S-254/10, Hierros Extremadura.